

Il Regolamento n. 593/2008 del 17 giugno 2008 - noto come Roma I SCHEMA 1 : presentazione generale

Il Regolamento n. 593/2008 del 17 giugno 2008 - noto come Roma I - determina la legge applicabile al contratto e fornisce importanti dettagli sul campo di applicazione di tale legge.

Il regolamento è destinato ad applicarsi, in situazioni di conflitto di leggi, alle obbligazioni contrattuali in materia civile e commerciale. Tuttavia, il regolamento non contiene una definizione di "obbligazioni contrattuali".

Tuttavia, sono esclusi dal suo campo di applicazione i seguenti elementi

- Lo stato e la capacità giuridica delle persone fisiche, tranne nel caso particolare dell'articolo 13 del Regolamento.
- Obblighi derivanti da rapporti familiari
- Obblighi derivanti dai regimi matrimoniali
- Obbligazioni derivanti da cambiali, assegni, vaglia cambiari e altri strumenti negoziabili
- Accordi di arbitrato e di scelta del foro
- Domande relative al diritto delle società, delle associazioni e delle persone giuridiche
- La questione del potere di rappresentanza dell'intermediario
- La costituzione dei trust e i rapporti che si creano tra disponenti, trustee e beneficiari
- Obblighi precontrattuali
- Prove e procedura soggette all'applicazione dell'articolo 18 del Regolamento
- Alcuni contratti di assicurazione

Il regolamento deve contribuire all'obiettivo generale della certezza del diritto nello spazio giudiziario europeo, garantendo un elevato grado di prevedibilità e di certezza giuridica delle norme di conflitto. Inoltre, è destinato a facilitare la cooperazione giudiziaria e la circolazione delle sentenze.

Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'UE, con la notevole eccezione della Danimarca e del Regno Unito, che con la Brexit è diventato uno Stato non UE.

Sono previste disposizioni specifiche nel caso in cui lo Stato comprenda diverse unità territoriali con norme proprie in materia di obbligazioni contrattuali.

Il regolamento si applica ai contratti stipulati dopo il 17 dicembre 2009.

Ad eccezione dell'articolo 7 sui contratti di assicurazione, il regolamento non pregiudica l'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario che, in particolari settori, disciplinano il conflitto di leggi in relazione alle obbligazioni contrattuali.

Il regolamento sostituisce la Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, tranne per quanto riguarda i territori degli Stati membri che rientrano nel campo di applicazione territoriale di tale Convenzione e che sono esclusi dal presente regolamento.

SCHEDA 2 Scelta della legge

Il principio fondamentale è che **le parti sono libere di scegliere la legge che regolerà il loro contratto. Il regolamento sancisce il principio dell'autonomia delle parti.**

In assenza di una scelta di legge da parte delle parti, il regolamento prevede **collegamenti speciali** per alcune categorie di contratti, in particolare i contratti di trasporto, i contratti con i consumatori, i contratti di assicurazione e i contratti individuali di lavoro.

Per quanto riguarda i contratti di trasporto, l'articolo 5 distingue tra la norma di conflitto per il contratto di trasporto di merci di cui al paragrafo 1 e la norma di conflitto per il contratto di trasporto di passeggeri di cui al paragrafo 2. Infine, il paragrafo 3 contiene una clausola di eccezione che consente l'applicazione di una legge diversa da quella designata nei due paragrafi precedenti.

- Il contratto di trasporto di merci è soggetto alla legge del paese di residenza abituale del vettore se questo coincide con il luogo di carico, con il luogo di consegna o con la residenza abituale del mittente.
- Per quanto riguarda il contratto di trasporto di passeggeri, le parti possono scegliere la legge applicabile al loro contratto, ma tale scelta è limitata. L'articolo 5, paragrafo 2 (secondo comma) elenca le leggi che possono essere scelte: la legge del Paese in cui il passeggero o il vettore ha la sua residenza abituale, la legge del Paese in cui il vettore ha la sua amministrazione centrale, o la legge del luogo di partenza o di destinazione.

Nell'ambito dei contratti con i consumatori, il Regolamento Roma I riprende l'idea che deve essere garantita la protezione dei consumatori. Le parti possono scegliere liberamente la legge a cui sottoporre il contratto. In mancanza di tale scelta, si preferisce la legge della residenza abituale del consumatore. Il consumatore è colui che agisce "*per uno scopo che può essere considerato estraneo alla sua attività professionale*". Indipendentemente dal luogo di residenza abituale del consumatore, il contratto deve essere concluso tra un consumatore e un professionista. Il principio dell'autonomia delle parti è limitato: la scelta effettuata dalle parti "*non può avere*

l'effetto di privare il consumatore della protezione offerta dalle disposizioni imperative della legge del Paese in cui ha la residenza abituale".

Nel caso dei contratti di assicurazione, l'articolo 7 si applica a prescindere dal fatto che il rischio sia situato o meno sul territorio europeo nel caso di "*grandi rischi*" (art. 7, par. 1 e 2): le parti possono quindi scegliere la legge di loro scelta preferenza per disciplinare il contratto di assicurazione (art. 7, par. 2, comma 1); in mancanza di scelta, il contratto è disciplinato dalla legge del Paese in cui l'assicuratore ha la sua residenza abituale (art. 7, par. 2, comma 2, prima frase). Infine, è prevista una clausola di eccezione a favore della legge di un Paese con il quale il contratto presenta un "*collegamento manifestamente più stretto*" (art. 7, § 2, comma 2, seconda frase).

Nel caso di contratti individuali di lavoro, la legge scelta dalle parti non può "*avere l'effetto di privare il lavoratore della protezione offerta dalle disposizioni che non possono essere derogate convenzionalmente dalla legge che, in mancanza di scelta, sarebbe stata applicabile in virtù degli articoli 8-2, 83 o 8-4*". In assenza di scelta, il contratto è disciplinato dalla legge del Paese in cui o, in mancanza, da cui il lavoratore, in esecuzione del contratto, svolge abitualmente il proprio lavoro. Se non è possibile determinare la legge applicabile su questa base, il contratto sarà disciplinato dalla legge del Paese in cui si trova lo stabilimento che ha assunto il dipendente. Se da tutte le circostanze risulta che il contratto presenta un collegamento più stretto con un Paese diverso da quello di cui ai paragrafi 2 o 3 dell'articolo 8, si applica la legge di quest'altro Paese.

In assenza di una scelta di legge delle parti e di connessioni particolari con questi contratti, il regolamento cerca di privilegiare la prevedibilità e la certezza del diritto stabilendo, all'articolo 4, paragrafo 1, regole precise per tutta una serie di contratti: si tratta di regole e non di semplici presunzioni. Per i contratti che non appartengono a nessuna delle categorie previste dal paragrafo 1, o che al contrario rientrano contemporaneamente in più di queste categorie, il paragrafo 2 attribuisce la competenza alla **legge del Paese in cui il debitore della prestazione caratteristica ha la residenza abituale**. Anche in questo caso, si tratta di una regola e non di una semplice presunzione. Viene tuttavia mantenuto un elemento di flessibilità, poiché l'articolo 4, paragrafo 3, ammette l'applicazione di una clausola di eccezione. Questa clausola è tuttavia definita in modo restrittivo: il contratto deve avere "*manifestamente*" un collegamento più stretto con un Paese diverso da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2. Infine, è prevista la giurisdizione della legge **del Paese con cui il contratto presenta il collegamento più stretto**, ma solo come norma di conflitto sussidiaria, per i casi in cui la legge non può essere determinata in conformità ai paragrafi 1 e 2.

I contratti elencati dal Regolamento e la legge ad essi applicabile in assenza di scelta (art. 4, § 1) contengono la regola generale secondo cui la vendita di beni è disciplinata

dalla legge del Paese di residenza abituale del venditore. Tuttavia, è necessario tenere conto di due regole speciali: una riguarda la vendita all'asta (Art. 4, § 1, g) e l'altro la vendita di determinati strumenti finanziari (Art. 4, § 1, h).

L'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), stabilisce che un contratto relativo a un bene immobile "*è disciplinato dalla legge del Paese in cui il bene è situato*". Per quanto riguarda gli affitti per vacanze, l'articolo 4(1)(d) stabilisce che la legge applicabile a un contratto di locazione concluso in tali circostanze è quella della **residenza abituale del proprietario**.

Nel franchising, il contratto è regolato dalla "*legge del Paese in cui l'affiliato ha la sua residenza abituale*".

In materia di distribuzione, il contratto "*è regolato dalla legge del paese in cui il distributore ha la sua residenza abituale*".

Scheda 3 - validità del contratto

Validità sostanziale del contratto e consenso (articolo 10)

Il Regolamento n. 593/2008 del 17 giugno 2008 - noto come Roma I - consente inoltre di determinare la legge applicabile all'esistenza e alla validità del contratto. È la legge che sarebbe applicabile in base a questo regolamento che si intende applicare se il contratto o la disposizione fossero validi (articolo 10-1 del regolamento).

In materia di consenso di una delle parti, la parte può fare riferimento alla legge del Paese in cui ha la residenza abituale se dalle circostanze risulta che non sarebbe ragionevole determinare gli effetti del comportamento di tale parte sulla base della legge prevista dal paragrafo 1 dell'articolo 10.

Validità formale (articolo 11)

Il regolamento distingue tra il caso in cui le parti del contratto si trovino nello stesso Paese al momento della sua conclusione e il caso in cui le parti si trovino in Paesi diversi.

Un contratto concluso tra persone che si trovano nello stesso Paese al momento della sua conclusione è valido dal punto di vista della forma se soddisfa i requisiti formali della legge che lo disciplina nella sostanza in virtù del Regolamento o della legge del Paese in cui è stato concluso.

Nel caso di Paesi diversi, il contratto è valido quanto alla forma se soddisfa i requisiti formali della legge che lo disciplina nella sostanza in virtù del regolamento o della legge di uno dei Paesi in cui l'una o l'altra delle parti si trova al momento della sua conclusione o della legge del Paese in cui l'una o l'altra delle parti risiedeva abitualmente in quel momento.

Diritto di polizia (art. 9) e incapacità (art. 13)

Le leggi di polizia come l'incapacità possono interferire con l'applicazione del diritto contrattuale.

L'articolo 9 del Regolamento definisce le *norme imperative* come "*disposizioni imperative la cui osservanza è considerata da un Paese talmente cruciale per la tutela dei suoi interessi pubblici, come la sua organizzazione politica, sociale o economica, da richiederne l'applicazione a qualsiasi situazione che rientri nel loro ambito di applicazione, indipendentemente dalla legge altrimenti applicabile al contratto ai sensi del presente Regolamento*". Il giudice è tenuto ad applicare le norme imperative, indipendentemente dalla legge applicabile al contratto.

In un contratto concluso tra persone dello stesso Paese, una persona fisica che sarebbe capace secondo la legge di quel Paese può invocare la propria incapacità secondo la legge di un altro Paese solo se, al momento della conclusione del contratto, l'altra parte era a conoscenza di tale incapacità o non ne era a conoscenza solo per negligenza.

Esecuzione e compensazione

La legge del contratto disciplina, innanzitutto, "*l'esecuzione delle obbligazioni che esso crea*": questa espressione comprende "*tutte le condizioni risultanti dalla legge o dal contratto in base alle quali deve essere eseguita la prestazione che caratterizza qualsiasi obbligazione*". È inoltre la legge del contratto a disciplinare l'eccezione di inadempimento, la risoluzione per inadempimento, la responsabilità per inadempimento o cattivo adempimento.

Per quanto riguarda la compensazione legale, l'articolo 17 del Regolamento stabilisce che "*in assenza di un accordo tra le parti sulla possibilità di compensazione, la compensazione è disciplinata dalla legge applicabile all'obbligazione contro la quale è fatta valere*".